

Tribunale Ordinario di Velletri

Seconda SEZIONE CIVILE

N.R.G. 205/2010

_____ , con il patrocinio dell' Avv. APOLLONI DAVID

ATTORI

c/

SAN PAOLO INVEST S.p.A. _____ , con il patrocinio degli Avv.ti _____

CONVENUTA

_____ , difesa dagli avv. _____ e _____

CONVENUTA

_____ , con gli Avv.ti M. _____ e _____

CONVENUTO

Il Giudice Unico, letti gli atti e i documenti di causa ,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2017 ;

rilevato preliminarmente che _____ risulta ritualmente comunicata a tutte le parti di causa l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria del 17 gennaio 2017, e che del pari risulta ritualmente comunicato il decreto di differimento d'ufficio del giudizio all'odierna udienza del 20 giugno 2017;

considerato che in comparsa di costituzione e risposta il convenuto _____ ha disconosciuto i documenti nn. 23 e 24 prodotti da parte attrice in copia fotostatica, documenti successivamente depositati in originale dalla stessa parte attrice con le memorie di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c. primo termine;

rilevato ancora che il disconoscimento da parte del _____ non risulta reiterato a seguito della produzione degli originali dei documenti di cui sopra;



ritenuto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verifica), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso, talché la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa (Cass. Civ. 16551/2015; vedi anche Cass. Civ. 5189/2002) ;

che nel caso in esame il convenuto non risulta aver depositato memorie istruttorie dirette di cui all'art. 183 comma 6 secondo termine c.p.c. , ove ben avrebbe potuto e dovuto disconoscere tempestivamente (in termini di prima difesa utile successiva alla produzione documentale in originale) gli originali dei documenti in discorso, con l'ulteriore corollario che il disconoscimento effettuato dal convenuto in sede di interrogatorio formale si appalesa tardivo ;

che per le argomentazioni che precedono , res melius perpensa, si impone la revoca parziale della ordinanza del 17 gennaio 2017 nella parte in cui ha ammesso la CTU grafologica sui documenti nn. 23 e 24, fermo il resto;

che , tuttavia , per il carico del ruolo istruttorio che non consente la contestuale spedizione della causa a sentenza , si rende necessario disporre breve rinvio per la precisazione delle conclusioni ;

P.T.M.

revoca l' ordinanza del 17 gennaio 2017 nella parte in cui ha ammesso la CTU grafologica sui documenti nn. 23 e 24, fermo il resto;

rinvia per la precisazione delle conclusioni al 21 settembre 2017 ore 9.30.

Ordina la custodia del fascicolo in cassaforte .

Si comunichi.



Velletri 20 giugno 2017

Dott.ssa Amelia Pellettieri

IL CASO.it

